

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

424 / 2025 del 28/11/2025

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PADOVA E AREU - PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PADOVA E AREU – PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";
- la Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza dell'Università di Padova ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della dott.ssa Margherita Difino, Medico in Formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Agenzia regionale emergenza urgenza;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

PREMESSO che Scuola di Specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza dell'Università degli Studi di Padova, con nota prot. AREU n. 28905/2025, ha espresso la volontà di stipulare una convenzione con AREU affinché la specializzanda Dott.ssa Margherita Difino possa effettuare un periodo di formazione extra rete;

PRESO ATTO che il Direttore della S.S.D. Maxiemergenze - individuato quale Tutor nel progetto formativo allegato al presente provvedimento – ha ritenuto l'Agenzia idonea a garantire l'alternanza tra le attività pratiche e teoriche previste dal Consiglio della Scuola di Specializzazione nelle seguenti attività: condivisione attività struttura Maxi-Emergenze, in particolare in preparazione alle Olimpiadi invernali 2026, affiancamento su mezzi di soccorso avanzato (acquisito anche il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Sanitario, agli atti della struttura competente);

RICHIAMATE le note prott. nn. 34308/2025, n. 32172/2025 e 34601/2025 con cui è stato concordato tra le parti il testo di convenzione allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - AREU HQ
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
- la formazione extra rete formativa della dott.ssa Margherita Difino non può superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione;
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di

prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

- la convenzione produce effetti dal 01/12/2025 e fino al 31/05/2026 eventualmente prorogabili;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU sono i seguenti:

DESCRIZIONE CONTO	COSTO STIMATO	ANNO	CONTO
TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	€132,40	2025	30.20.31.23
ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE	€200,00	2025	30.20.24.95
TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	€397,20	2026	30.20.31.23

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

- di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione e il progetto formativo (allegato 1) con l'Università degli Studi di Padova, allegata e parte integrante del presente provvedimento per l'attività di formazione specialistica extrarete della Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza per la formazione della dott.ssa Margherita Difino di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione tra AREU e l'Università;
- di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione per l'attività formativa extrarete della dott.ssa Margherita Difino, Medico in Formazione specialistica, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - AREU HQ;
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
- di dare atto che la formazione extra rete formativa della dott.ssa Margherita Difino non può superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione;
- AREU garantisce la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori

adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

5. di dare atto che la convenzione produce effetti dal 01/12/2025 e fino al 31/03/2026 eventualmente prorogabili;
6. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU sono i seguenti:

DESCRIZIONE CONTO	COSTO STIMATO	ANNO	CONTO
TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	€132,40	2025	30.20.31.23
ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE	€200,00	2025	30.20.24.95
TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	€397,20	2026	30.20.31.23

7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Andrea Albonico come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Marco Michele Gelmetti

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

	CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE	Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 64,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	DELLA DOTT.SSA MARGHERITA DIFINO (SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
	MEDICINA D'EMERGENZA URGENZA)	
	TRA	
	Università degli Studi di Padova , di seguito denominata "Università", codice fiscale 80006480281, con sede a Via 8 Febbraio (PD), 2 - 35122 - nella persona della Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli studenti, Dott.ssa Roberta Rasa, di seguito indicata come Università ;	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	E	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza , C.F. e P. Iva 11513540960, con sede legale in Milano, Viale Monza 223, sede Uffici Amministrativi in Milano Via Alfredo Campanini, 6 PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo; di seguito indicata come AREU .	
	PREMESSO CHE	
	1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;	
	2. AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per	
	pag. 1 di 11	

l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui
attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa
intensità/priorità;

3. la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il
convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di
uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di
emergenza urgenza extraospedaliero;

4. l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";

5. il Consiglio della Scuola di specializzazione in di Emergenza Urgenza, nella seduta del 14 luglio 2025, ha deliberato che possa rivelarsi utile per la formazione della specializzanda Dott.ssa Margherita Difino, Medico in Formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Agenzia regionale emergenza urgenza;

6. Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito di cui al D.L. 402/2017;
--

7. Verificato che l'Agenzia regionale emergenza urgenza, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha
--

verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura
sanitaria stessa (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche
assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica
dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come
richiesto all'art.1.2 dell'allegato 1 del sopra citato Decreto Interministeriale;
8. Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
9. Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
10. Visto il regolamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
11. Nelle more della stipula del Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e
l'Università degli Studi di Padova per la formazione specialistica dell'area
sanitaria;
12. Vista la delibera Rep. n. 137-2007 del 10/07/2007, con la quale il Senato
Accademico dell'Università degli Studi di Padova ha approvato il modello
della presente convenzione;
13. Visto il Decreto del Direttoriale Rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 "delega
attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";
14. Visto il parere positivo dell'Osservatorio per la formazione specialistica
post lauream (seduta del 11 settembre 2025);

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

pag. 3 di 11

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Medicina d'emergenza urgenza, la dott.ssa Difino Margherita nata a MILANO il 02.12.1995, residente in via AgnuSdei n. 1 – 35121, PADOVA, tel. 3314040477, codice fiscale: DFNMGH95T42F205I, (d'ora in poi denominata "tirocinante").

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: AREU HQ, compresi uffici della direzione, formazione e mezzi di soccorso avanzati.

con orario di accesso: 00.00 – 24.00, come da turni.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, per la Dott.ssa Margherita Difino il progetto formativo (allegato 1) contenente:

- Il nominativo del medico in formazione;
- Il progetto formativo;
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante;
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Gli obiettivi formativi;
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione;
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa.

Art. 3 (Durata della formazione extra rete formativa)

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/12/2025 al 31/03/2026.

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio tramite PEC.

Art. 4 (Comunicazione e accertamento della frequenza)

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida del dott. Roberto Faccincani, tutor designato dal soggetto ospitante.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 (Obiettivi e modalità del tirocinio)

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, la tirocinante svolge le seguenti attività: condivisione attività struttura Maxi-Emergenze, in particolare in preparazione alle Olimpiadi invernali 2026. 2- affiancamento su mezzi di soccorso avanzato.

Art. 6 (Natura giuridica del rapporto di tirocinio)

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza della tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 (Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio)

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla dott.ssa Alessandra Visentin, tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola di specializzazione in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di specializzazione può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 (Servizi)

AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e

	garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove	
	venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore	
	continuative giornaliere.	
	I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare,	
	in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale,	
	rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.	
	Art. 9 (Obblighi dello specializzando)	
	Durante lo svolgimento del tirocinio formativo la tirocinante è tenuta a	
	svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi	
	e luoghi indicati negli artt. 2 e 3.	
	Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante la tirocinante è	
	tenuta a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di	
	specializzazione di appartenenza.	
	La tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute	
	sui luoghi di lavoro.	
	Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n.196, modificato dal D. Lgs.	
	n.101 del 10/08/2018, e dal Regolamento generale per la protezione dei dati	
	personali (Regolamento UE 2016/679), la tirocinante che accede alle	
	strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, è tenuta alla	
	riservatezza su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza durante	
	lo svolgimento dell'attività.	
	La tirocinante è altresì tenuta a svolgere le attività previste dal programma	
	di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento	
	dell'Università di Padova e del Soggetto ospitante.	
	Art. 10 (Copertura assicurativa)	
	pag. 6 di 11	

L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio infortunio, da cui derivino morte o invalidità permanente, subito durante lo svolgimento della sua attività, presso le strutture/sedi dell'Ateneo o presso le sedi di terzi, in relazione alle attività e competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca. Si precisa che la suddetta copertura assicurativa non opera per danni derivanti o connessi allo svolgimento di attività medico-ospedaliere e assistenziali.

Il Soggetto ospitante (AREU) presso il quale la specializzanda svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999 / ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 716/2016. In attuazione di quanto disposto dalla Legge 8.03.2017 n. 24 e dal D.l. 15.12.2023 n. 232, il Soggetto ospitante (AREU) deve garantire la Responsabilità Civile Verso Terzi per i danni cagionati a terzi e a pazienti dal soggetto in formazione durante lo svolgimento delle sue attività tramite:

- la stipulazione di una polizza assicurativa, per il risarcimento dei danni causati ai pazienti ed ai terzi dallo specializzando durante le attività prestate per conto del Soggetto ospitante con massimali adeguati
- nel caso di autoassicurazione da parte del Soggetto ospitante, lo stesso dovrà rispondere direttamente dei predetti rischi assicurativi e produrre entro la sottoscrizione della presente convenzione la documentazione relativa alle riserve poste a bilancio.

AREU garantirà, tramite INAIL, eventuali Infortuni sofferti dal soggetto in formazione durante l'attività assistenziale (incluso il rischio in itinere).

	AREU manleva l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da danni o pregiudizi subiti o causati dalla specializzanda durante lo svolgimento del tirocinio.	
	Inoltre, la specializzanda si impegna ad informare tempestivamente il Direttore della Scuola di Specializzazione a cui afferisce.	
	Ai sensi dell'art.10, co. 3, della legge n. 24/2017, gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.	
	Art.11 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)	
	AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020).	
	I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU.	
	Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università.	
	Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in	
	pag. 8 di 11	

	materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i	
	rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e	
	procedure specifici in materia.	
	AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini	
	previsti dalle vigenti disposizioni in materia.	
	Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti	
	dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente	
	atto che le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in	
	Medicina d'emergenza-urgenza non comportano l'accesso in zone	
	sorvegliate o controllate ai sensi del D. Lgs. 101/2020.	
	Art. 12 (Trattamento dati personali)	
	Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni	
	di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse	
	all'esecuzione della presente convenzione medesima.	
	Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del	
	Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs.	
	101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati	
	personali italiana.	
	In relazione ai rapporti in tema di <i>data protection</i> intercorrenti tra le due	
	strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna	
	parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria	
	competenza.	
	Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno	
	svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi	
	 pag. 9 di 11	

	dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti	
	interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti	
	terzi o a personale non autorizzato.	
	Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione	
	specialistica, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad	
	autorizzare i medici in formazione al trattamento dei dati personali e	
	particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle	
	attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento,	
	previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.	
	Art. 13 (PIAO e Codici di Comportamento)	
	Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di	
	prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di	
	comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet),	
	le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del	
	presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale	
	risoluzione del rapporto	
	Art. 14 (Imposta di bollo e registrazione)	
	Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex	
	art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n.	
	82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15	
	del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) dall'Università.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto	
	dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.	
	pag. 10 di 11	

PROGETTO FORMATIVO

DATI ANAGRAFICI SPECIALIZZANDO

Dott. MARGHERITA DIFINO

Nato a MILANO, il 02/12/1995

Residente in VIA AGNUSDEI 1, 35121, PADOVA

Domiciliato in VIA AGNUSDEI 1, 35121, PADOVA

C.F. DFNMGH95T42F205I

Mail: margherita.difino@studenti.unipd.it

Scuola di Specializzazione: MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA

Anno di corso: III (richiesta per il IV anno)

Università di Padova

Tutor:

Mail:

Soggetto Ospitante:

- Sede: **Milano, Via Campanini, 6 20124**

- Periodo: **01 dicembre 2025 – 31 marzo 2026**

- n. mesi: **4**

- Ore settimanali previste: **come previsto da normativa**

- Tutor: **Dott. Roberto Faccincani – Direttore Struttura Maxi-Emergenze** Mail: – r.faccincani@areu.lombardia.it

Modalità ed obiettivi:

La specializzanda verrà inserita all'interno del gruppo di lavoro della Struttura Maxiemergenze AREU, con un programma di condivisione delle attività ordinarie e straordinarie: pianificazione dell'assistenza sanitaria ai Grandi Eventi (incluse le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026) e della preparazione e risposta alle maxi-emergenze. In questo ambito verrà proposto un argomento per lo sviluppo del lavoro di tesi di specialità.

Allo stesso tempo la specializzanda verrà avviata al programma formativo di soccorso extra-ospedaliero su automedica.

Motivazione:

Il percorso proposto è estremamente qualificante. La frequentazione del gruppo di lavoro della Struttura Maxiemergenze AREU, specialmente in vista di eventi straordinari come le prossime Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, offre opportunità di formazione e ricerca uniche.

L'attività su automedica si svolge in un contesto urbano dinamico che offre una casistica significativa.

Contratto ed assicurazione

A tale scopo si comunica che:

- la capacità ricettiva dell'UO coinvolta (volume assistenziale) è sufficiente ad accogliere il medico in formazione specialistica di per un periodo di **4 mesi**;
- la copertura assicurativa infortuni ed RC sarà a carico della struttura ospitante;
- il tutor che seguirà lo specializzando durante il periodo di frequenza sarà il **Dott. Roberto Faccincani**

Lo Specializzando



Per accettazione:

Firma del Tutor